

# **STATUTO**

DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

**C.I.S.S-A.C. di CALUSO**

**Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**

**Titolo II : ORGANI DI GOVERNO DEL CONSORZIO**

**Capo I: l'Assemblea**  
**Capo II: il Consiglio di Amministrazione**  
**Capo III: il Presidente**

**Titolo III: ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL CONSORZIO**

**Titolo IV: CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Titolo V: RESPONSABILITA' E CONTROLLI**

**Titolo VI: PARTECIPAZIONE**

**Titolo VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione del Consorzio**

E' costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 il Consorzio denominato "Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali Caluso" tra i Comuni di: Barone Canavese, Borgomasino, Caluso, Candia Canavese, Cuceglio, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische.

Possono partecipare al Consorzio le Unioni di soli Comuni consorziati.

#### **Art. 2**

##### **Natura giuridica del Consorzio**

Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali ed è dotato di personalità giuridica. Ad esso si applicano, salvo diverse disposizioni, le norme di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### **Art. 3**

##### **Denominazione - Sede del Consorzio**

- 1) L'organizzazione consortile assume la denominazione di "Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali - Caluso" e può anche essere indicato con la sigla C.I.S.S-A.C..
- 2) Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Caluso, presso gli Uffici che verranno all'uopo destinati e con possibilità di convocazione dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli Enti consorziati.
- 3) L'Assemblea può deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede anche con trasferimento in altro Comune consorziato.

#### **Art. 4**

##### **Scopo del Consorzio**

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio- assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 8 gennaio 2004 n°1 ed eventuali modifiche ed integrazioni e garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Consorzio esercita le funzioni che con la normativa citata al comma 1 vengono attribuite ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia.
3. Per garantire le finalità di cui ai commi precedenti, il Consorzio opera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - Superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
  - Mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
  - Soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
  - Sostegno e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza, e delle responsabilità familiari;
  - Tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
  - Piena integrazione dei soggetti disabili;

- Superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale attraverso interventi integrati;
  - Informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
  - Garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
4. Le prestazioni ed i servizi essenziali per assicurare le risposte adeguate agli obiettivi di cui al comma precedente sono identificabili nelle seguenti tipologie:
- Servizio-sociale professionale;
  - Servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
  - Servizio di assistenza economica;
  - Servizi residenziali e semiresidenziali;
  - Servizi per l'affidamento e le adozioni;
  - Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
5. L'integrazione socio-sanitaria viene garantita dal Consorzio al fine di rispondere ai bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. A tal fine l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato ed individualizzato, il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione.
6. Il Consorzio partecipa, d'intesa con Enti ed organismi interessati e nell'ambito della programmazione partecipata prevista dalle vigenti leggi, ad iniziative inerenti le politiche abitative, dell'istruzione, del lavoro, della formazione professionale.

#### **Art. 5** **Servizi aggiuntivi**

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 in favore degli Enti associati, su richiesta degli Enti stessi.
2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

#### **Art. 6** **Durata del Consorzio, recesso, scioglimento, ammissioni di nuovi Enti**

##### **1) Durata del Consorzio**

La durata del Consorzio, salvo ulteriori proroghe, è di anni venti dalla sua costituzione. Ogni quinquennio l'Assemblea Consortile effettuerà la verifica dei presupposti che hanno determinato la costituzione del Consorzio.

##### **2) Recesso dal Consorzio**

- Il recesso di qualche Ente consorziato prima della scadenza prevista, è comunicato all'Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- La facoltà di recesso si può esercitare solo dopo due anni dalla costituzione del Consorzio.
- Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

- L'Ente che recede dal Consorzio non può avanzare pretesa sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.
- L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso e al biennio successivo per la parte ordinaria, e resta impegnato sino all'estensione dei mutui eventualmente assunti.

### 3) **Scioglimento del Consorzio**

- Il Consorzio, previo il primo biennio, potrà venire sciolto in qualsiasi momento nel caso di recesso della maggioranza degli Enti consorziati e qualora, in conseguenza a ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.
- Gli Enti consorziati anche in caso di scioglimento restano obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso.
- In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.
- Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito alle dotazioni organiche dei Comuni consorziati, in proporzione alle quote di partecipazione ed applicando arrotondamenti all'unità intera a seconda della cifra decimale.

### 4) **Ammissione di nuovi Enti**

- La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale dell'Ente richiedente.
- L'ammissione di altri Enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta.
- Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

#### Art. 7

#### **Adozione e modifica dello Statuto**

- 1) Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti per quote e con l'adesione di almeno nove Enti.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DEL CONSORZIO**

#### **Art. 8**

##### **Gli organi di governo**

- 1) Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea Consortile
  - b) il Consiglio di Amministrazione
  - c) il Presidente del Consorzio

## **CAPO I**

### **L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

#### **Art. 9**

##### **Quote di partecipazione**

- 1) Le quote di partecipazione alla gestione consortile sono stabilite per ciascuno degli enti consorziati, in base al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente l'ultimo bilancio, risultante dalla banca dati demografici dell' ISTAT.
- 2) Le quote di partecipazione sono espresse in millesimi, arrotondati per difetto o per eccesso all'unità.
- 3) Le quote di partecipazione sono aggiornate annualmente mediante atto deliberativo dell'assemblea.

#### **Art. 10**

##### **Composizione**

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.
2. Le Unioni di Comuni sono rappresentate in seno all'Assemblea Consortile dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato.
3. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea ed opera fino a diversa comunicazione.
4. I componenti dell'Assemblea rimangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco del Comune consorziato o presidente dell'Unione di Comuni.
5. Ciascun Ente consorziato partecipa al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.

#### **Art. 11**

##### **Competenze**

- 1) L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
- 2) L'Assemblea consortile:
  - a) elegge il Presidente dell'Assemblea Consortile
  - b) elegge il Presidente del Consorzio, il vice Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
  - d) elegge il Revisore dei Conti;
  - e) determina le indennità spettanti ai componenti l'Assemblea e al Revisore;
  - f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni riservate dalla legge all'Assemblea Consortile;
- 3) L'Assemblea consortile approva, altresì:
- a) i programmi socio-assistenziali e i criteri per la loro attuazione nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, l'assestamento e il rendiconto;
  - b) la contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali, la emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio consortile;
  - c) gli indirizzi programmatici generali in merito alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi del Consorzio;
  - d) gli atti a "contenuto normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale del Consorzio;
  - e) le convenzioni, non a carattere gestionale, con altri Enti e soggetti diversi;
- 4) L'Assemblea Consortile inoltre:
- a) esprime il parere sulle proposte di nuove adesioni;
  - b) controlla l'attività complessiva dell'Ente promuovendo anche indagini e verifiche;
  - c) delibera la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
  - d) propone altresì le modifiche dello Statuto di cui all'art. 7, 2° comma.
  - e) prende atto delle forme di recesso di cui all'art. 6 – 2) del presente Statuto;
- f) esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale;

5. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate atti fondamentali e vengono trasmesse in elenco, a cura del Segretario, agli Enti consorziati secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione. Alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile si applicano le norme previste dal D.Lgs. 267/2000 per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto riguarda i pareri, la pubblicazione e l'esecutività.

## **Art. 12** **Funzionamento**

- 1) L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
- 3) Gli avvisi di convocazioni, unitamente all'ordine del giorno, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e devono essere recapitati a mezzo posta o via fax o posta elettronica presso la Sede dell'ente consorziato, almeno:
  - cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie;
  - tre giorni prima della seduta, nelle sessioni straordinarie;
  - ventiquattro ore prima della seduta, nei casi di convocazione urgente e sono pubblicati all'Albo delle pubblicazioni della Sede consortile. Presso la Segreteria del Consorzio

devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

- 4) L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno un/ quinto dei componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di Comuni o Unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
- 5) L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente: nel qual caso l'avviso dovrà pervenire, anche telegraficamente, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.
- 6) L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento dei componenti che rappresentino almeno i tre/ quinti delle quote di partecipazione del Consorzio. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'Organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un/terzo delle quote rappresentative.
- 7) Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione deflazionistica da quest'ultima svolta.
- 8) Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante saranno consegnate tante schede di votazione quante sono, proporzionalmente, le sue quote di partecipazione.
- 9) Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
- 10) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
- 11) Il Presidente dell'Assemblea Consortile è eletto, per un quinquennio dall'Assemblea Consortile nel suo seno a scrutinio palese e con la maggioranza dei tre/ quinti delle quote per assolvere ai compiti istituzionali previsti dallo Statuto. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza semplice delle quote. Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
- 12) Il Presidente dell'Assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni:
  - rappresenta e convoca l'Assemblea;
  - stabilisce l'ordine del giorno;
  - presiede le adunanze;
  - firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse, in elenco, agli Enti consorziati;
  - compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
  - provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non vi ottemperi, entro 45 giorni dall'insediamento della stessa;

### **Art. 13**

#### **Indennità e rimborso spese**

Ai componenti dell'Assemblea del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal D. Lgs. n. 267/2000. E successive modificazioni e dai decreti ministeriali.

## CAPO II

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Art. 14

#### **Composizione e durata in carica**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi dell'attività sociale e di amministrazione espressi dall'Assemblea.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di n. 5 (cinque) Consiglieri, compreso il Presidente ed il vice Presidente, esterni all'Assemblea Consortile e non facenti parte delle Giunte degli Enti consorziati.
- 3) Per garantire la rappresentanza dei piccoli Comuni la struttura del Consiglio di Amministrazione è così suddivisa:
  - un consigliere in rappresentanza dei comuni da 0 a 1.000 abitanti;
  - due consiglieri in rappresentanza dei comuni da 1.001 a 5.000 abitanti;
  - due consiglieri in rappresentanza dei comuni con popolazione superiore a 5.001 abitanti.
- 4) L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta contenente i nominativi formata sulla base dei requisiti come previsto nel comma precedente, opportunamente presentati dai curricula e dal programma contenente gli obiettivi da raggiungere. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà ad una terza votazione dove è richiesta la maggioranza semplice delle quote.
- 5) I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa in campo socio-assistenziale per studi compiuti e/o per funzioni svolte presso Aziende e/o Istituzioni sia pubbliche che private. L'elenco dei candidati sarà formulato sulla base della proposta dei componenti dell'Assemblea. Ciascun componente può proporre al massimo tre nominativi, documentando i requisiti, di cui al presente comma, con appositi curricula.
- 6) Il Presidente, il vice Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti con votazioni distinte.
- 7) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I Consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.
- 8) Si procede all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i Consigli Comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza per quote del numero dei componenti l'Assemblea.



**Art. 15**  
**Revoca**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 dei componenti per quote dell'Assemblea nelle forme e con le modalità previste dall' art. 52 del D.Lgs. 267/2000 e approvata dall'Assemblea con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.
- 2) Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

**Art. 16**  
**Competenze**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea Consortile e che non rientrino nelle competenze del Presidente del Consorzio o degli organi burocratici.
- 2) Al Consiglio di Amministrazione compete:
  - a) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale;
  - b) la formulazione della proposta di deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto di gestione;
  - c) l'adozione in via d'urgenza delle variazioni del bilancio di previsione annuale e pluriennale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i 60 giorni successivi e comunque entro il 31/12 dell'esercizio in corso, a pena di decadenza;
- 3) Allo stesso Consiglio di Amministrazione compete, altresì:
  - a) di approvare il piano esecutivo gestionale;
  - b) di deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva;
  - c) di deliberare circa le operazioni di ricorso al credito breve anche mediante anticipazioni di cassa;
  - d) di proporre all'Assemblea Consortile l'assunzione di mutui a medio e a lungo termine non previsti in atti fondamentali;
  - e) di autorizzare la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati di lavoro;
  - f) di approvare gli accordi con la A.S.L. per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
  - g) di adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche e le relative variazioni nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consortile e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - h) di determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
  - i) di approvare le tariffe ordinarie dei servizi e dei prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe, quando queste non comportano nuovi criteri di applicazione, di competenza dell'Assemblea;
  - j) di presentare all'Assemblea le proposte di verifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
  - k) di svolgere attività propositiva ed impulso nei confronti dell'Assemblea e predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge o dallo Statuto,

l) di determinare le indennità dei componenti del Consiglio di amministrazione;

**Art. 17**  
**Funzionamento**

- 1) Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di due componenti; in caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea Consortile.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza assoluta di voti.  
Ad esse si applicano le norme previste dal D.Lgs. 267/2000 per le deliberazioni della Giunta Comunale per quanto riguarda i pareri, la pubblicazione e l'esecutività. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 3) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse intervengono con voto consultivo il Direttore Generale e il Presidente dell'Assemblea senza diritto di voto.

**Art. 18**  
**Indennità e rimborso spese**

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti ministeriali in materia.

## CAPO III

### IL PRESIDENTE

#### Art. 19 Competenze

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio e rappresenta il Consorzio stesso.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Egli può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione come attore e come convenuto.
- 3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del Consorzio.
- 4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - a) ha la rappresentanza politica dell'Ente ed è il responsabile dell'Amministrazione;
  - b) partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea consortile;
  - c) convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;
  - d) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
  - e) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione firmandone i relativi verbali congiuntamente al Segretario del Consorzio e sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo del Consorzio, riferendo periodicamente al Consiglio sul funzionamento della gestione consortile;
  - f) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  - g) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso, nella prima adunanza successiva;
  - h) nomina e revoca i rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
  - i) nomina i responsabili delle strutture apicali;
  - j) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - k) nomina il Direttore Generale, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, determinandone il relativo compenso;
  - l) nomina il Segretario del Consorzio e ne stabilisce gli emolumenti;
  - m) stipula convenzioni, accordi e protocolli d'intesa con altri Enti pubblici,

**Art 20**  
**Vice Presidente**

Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

**Art. 21**  
**Rimozione e sospensione**

Il Presidente del Consorzio ed i componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica ai sensi dell' art. 142 del D.Lgs. 267/2000 e negli altri casi e nelle forme previste dalla legge.

## **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL CONSORZIO**

#### **Art. 22**

##### **Principi e criteri generali**

- 1) Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza, efficacia e qualità.
- 2) Fermi restando i compiti del Direttore Generale come definiti al successivo art. 24, l'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dai responsabili delle strutture apicali coadiuvati dal personale del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
- 3) Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'Ente indici di efficienza, di efficacia, di qualità e di controllo della produttività.

#### **Art. 23**

##### **Personale**

- 1) Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito ordinamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
- 2) Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli Enti locali.
- 3) Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati e non, previo consenso delle amministrazioni interessate.
- 4) Il Consorzio potrà inoltre stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi e/o di personale che l'Azienda Regionale A.S.L. fosse eventualmente disposta a usufruire o acquisire.

#### **Art. 24**

##### **Il Direttore Generale**

- 1) Il Direttore Generale:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
  - b) può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione come attore e come convenuto.
  - c) sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
  - d) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consorzio,
  - e) predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali

fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture apicali dell'ente ad eccezione del Segretario del Consorzio.

- f) Il Direttore generale può anche essere nominato, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, con provvedimento del Presidente del Consorzio, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione. L'incarico, di norma, ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente del Consorzio, salvo verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi. Il Direttore Generale del Consorzio può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Presidente del Consorzio; in particolare sono causa di revoca:
- a) il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati e concordati;
  - b) l'incompatibilità ambientale;
  - c) la cessata fiducia del Presidente del Consorzio.

Il Direttore Generale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente del Consorzio, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Direttore generale.

### **Art. 25** **Il Segretario**

- 1) Le funzioni di Segretario del Consorzio sono assegnate ad un Segretario Comunale titolare di uno dei Comuni consorziati oppure ad un soggetto che sia o sia stato iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ovvero ad un soggetto in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.
- 2) Il Segretario è nominato dal Presidente del Consorzio, salvo revoca che deve avvenire con provvedimento motivato.
- 3) Il Segretario cessa dall'incarico oltre che per revoca anche nel caso di scelta di un nuovo segretario da parte del presidente subentrante a quello che lo ha nominato.
- 4) Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi del Consorzio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario inoltre:
  - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione, curandone la verbalizzazione attraverso l'Ufficio di Segreteria;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - c) svolge ogni altra funzione che la legge attribuisce al Segretario Comunale;
  - d) esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto, dai regolamenti e dal Presidente del Consorzio.
- 5) In caso di assenza o di impedimento del Segretario le funzioni vicarie competono ad un dipendente di categoria D in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, individuato dal Presidente del Consorzio.

### **Art.26** **Responsabili delle strutture apicali**

- 1) Ai Responsabili delle strutture apicali compete, nel rispetto degli indirizzi programmatici, la gestione amministrativa tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano

l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo;

- 2) I Responsabili delle strutture apicali, nell'ambito di quanto stabilito al comma precedente, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
  - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso;
  - b) sono responsabili delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) stipulano i contratti
  - d) adottano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - e) adottano gli atti amministrativi e gestione del personale;
  - f) rilasciano attestazioni e certificazioni;
  - g) formulano e sottoscrivono i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione;
  
  - h) adottano le determinazioni a contrattare indicanti il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
  
- 3) Le sostituzioni dei Responsabili delle strutture apicali assenti o impediti sono disciplinate dal regolamento.

## TITOLO IV

### CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

#### Art. 27

##### **Principi generali**

- 1) La gestione del consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
- 2) Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.
- 3) Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
- 4) Si applicano al consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000.
- 5) Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.
- 6) Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

#### Art. 28

##### **Bilancio di previsione annuale**

1. Il bilancio di previsione è lo strumento dell'azione politica ed amministrativa del consorzio.
2. Il Bilancio è riferito ad un triennio e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e approvati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Il bilancio di previsione è proposto dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea Consortile per l'approvazione entro il termine previsto dalla legge.
4. Il Bilancio di Previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia in entrata che in spesa, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
5. Le variazioni sono di competenza dell'Assemblea Consortile salvo quelle previste:
  - a) dall'art. 175 comma 5-bis del TUEL di competenza dell'organo esecutivo;
  - b) dall'art. 175 comma 5-quater del TUEL di competenza del responsabile del servizio finanziario.
6. L'organo esecutivo può adottare, in via d'urgenza opportunamente motivata, delle variazioni di bilancio di competenza dell'Assemblea Consortile salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea Consortile entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta



giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Le variazioni al Bilancio di Previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di cui all'art.175 comma 3 che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

La variazione di assestamento generale approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

#### **Art. 29** **Informazione**

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

#### **Art. 30** **Piano Esecutivo di Gestione**

Sulla base del bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili delle strutture apicali .

#### **Art. 31** **Bilancio pluriennale**

*Articolo abrogato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n°6 del 05/05/2016*

#### **Art. 32** **Relazione previsionale e programmatica**

*Articolo abrogato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n°6 del 05/05/2016*

#### **Art. 32 bis** **Piano Programma**

Il piano programma riferito ad un periodo pari a quello del bilancio ed allegata allo stesso costituisce un documento di programmazione dell'ente che determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

#### **Art. 33** **Rendiconto**

- 1) I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. **Il Consiglio d'Amministrazione approva lo schema di Rendiconto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea Consortile.**
3. **Almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Consortile in cui viene esaminato ed approvato il rendiconto, sono posti a disposizione dei Sindaci:**
  - la proposta di deliberazione;
  - lo schema di Rendiconto;
  - la relazione al Rendiconto approvata dal Consiglio d'Amministrazione;
  - la relazione dell'Organo di revisione.
4. **Il Rendiconto è deliberato dall'Assemblea Consortile entro il 30 aprile dell'anno successivo**

#### **Art. 34**

#### **Provvedimenti di riequilibrio del bilancio**

- 1) Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
- 2) La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

#### **Art. 35**

#### **Patrimonio**

- 1) Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli Enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.
- 2) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.
- 3) Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

#### **Art. 36**

#### **Mezzi finanziari**

Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri Enti pubblici e di altre entrate.

#### **Art. 37**

#### **Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti consorziati**

- 1) I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, stabilite in Convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- 2) I trasferimenti degli Enti consorziati sono versati alla Tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
  - il 50% sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di febbraio;
  - un ulteriore 40% sempre sulla base del bilancio preventivo entro il 31 luglio;
  - il saldo entro il 31 dicembre.
- 3) In caso di ingiustificato ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall' art. 1224 del codice civile.

#### **Art. 38**

#### **Servizio di Tesoreria**

- 1) Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
- 2) L'oggetto del servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

**Art. 39**  
**Convenzioni e contratti**

- 1) Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposita Convenzione con l'A.S.L. territorialmente competente, in conformità alla legislazione regionale.
- 2) Il Consorzio può stipulare apposita Convenzione previa quantificazione dei costi ed attribuzione degli oneri a carico con l'Amministrazione Provinciale di Torino per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali di competenza provinciale.
- 3) Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
- 4) Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.
- 5) Nel regolamento di cui al comma 4, sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

**Art. 40**  
**Il Revisore dei conti**

- 1) La revisione economica-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, scelto tra i soggetti previsti dalla legge ed avente i necessari requisiti.
- 2) Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina .
- 3) Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.
- 4) Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
- 5) L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
- 6) Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Il Revisore collabora con l'Assemblea Consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

## **TITOLO V**

### **RESPONSABILITA' E CONTROLLI**

#### **Art.41**

##### **Responsabilità degli amministratori**

- 1) Agli Amministratori del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.
- 2) Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
- 3) I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti e/o affini sino al 4° grado civile. Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.

#### **Art.42**

##### **Responsabilità ed incompatibilità del personale**

- 1) Il Direttore generale e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.
- 2) A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore generale, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato dal Presidente.

#### **Art.43**

##### **Assicurazione degli amministratori, del segretario e dei dipendenti**

Il Consorzio assicura i propri Amministratori, il Direttore Generale, il Segretario e il personale con funzioni direttive contro i rischi conseguenti rispettivamente all'espletamento del mandato e delle funzioni.

#### **Art. 44**

##### **Controllo e vigilanza**

Ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 267/2000, al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal Titolo VI, Capo I, dello stesso decreto legislativo.

#### **Art. 45**

##### **Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni**

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo delle pubblicazioni della sede consortile, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni legislative.
- 2) Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art.134 del D.Lgs. 267/2000;

**Art. 46**  
**Controlli interni**

Il Consorzio è soggetto ai seguenti controlli interni, che verranno disciplinati da apposito regolamento:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo di gestione.
- controllo degli equilibri finanziari.

## TITOLO VI

### PARTECIPAZIONE

#### Art. 47

#### **Partecipazione, informazione e diritto di accesso**

- 1) Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L. 241/1990.
- 2) Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.
- 3) Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio, destinato ad "Albo delle pubblicazioni" nella sede del Consorzio. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
- 4) Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa del Consorzio, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000, dalla legge 241/90 e dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei processi amministrativi posti in essere dall'Ente. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
- 5) Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 48**

##### **Funzione normativa**

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
- 2) La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla Convenzione e dallo Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
- 3) I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
- 4) I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
- 5) Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### **Art. 49**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 267/2000 e i principi generali dell'ordinamento giuridico in quanto compatibili.

#### **Art. 50**

##### **Norma transitoria**

Il Presidente dell'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il vice Presidente del Consorzio e i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica all'atto dell'approvazione delle modifiche del presente Statuto e della relativa Convenzione da parte dei consigli comunali secondo la proposta formulata dall'Assemblea consortile con atto n. 12 del 11/12/2006, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza del quinquennio dalla loro elezione, sempre che siano in possesso dei prescritti requisiti.